



IL TRIBUNALE DI ROVIGO

Nella persona del Giudice delegato dr. Mauro Martinelli;
nella causa rubricata sub n. **23/2015** R.G. Conc. Prev., ha pronunciato il
seguinte

DECRETO

letta l'istanza depositata in Cancelleria in data 18 novembre 2016 da parte dei
Commissari con la quale si chiede di imporre alla società ammessa al concordato
una serie di obblighi informativi necessari allo svolgimento dell'attività loro
demandata;

dato atto che la collaborazione tra l'impresa ricorrente e i commissari – nello
svolgimento della loro funzione di sorveglianza, controllo, vigilanza e
predisposizione della relazione di cui all'art. 172 l.f., essenziale alla corretta
formazione del consenso dei creditori per la formulazione del voto – permane
durante tutta la fase successiva alla ammissione, nonostante formalmente non sia
riprodotto il contenuto dell'art. 161, VIII comma l.f. disciplinante la c.d. fase in
bianco;

osservato come l'orientamento espresso dalla Suprema Corte in altra sede
conforti il principio espresso di necessaria collaborazione tra l'imprenditore e i
commissari (*“il termine fissato dal tribunale, ai sensi dell'art. 163 l.fall., per il
deposito della somma che si presume necessaria per l'intera procedura ha
carattere perentorio, atteso che la prosecuzione di quest'ultima richiede la piena*

disponibilità, da parte del commissario, dell'importo a tal fine destinato e questa esigenza può essere soddisfatta soltanto con la preventiva costituzione del fondo nel rispetto del predetto termine, da considerarsi quindi improrogabile, con conseguente inefficacia del deposito tardivamente effettuato” Cass. 21 aprile 2016, n. 8100; conf. Cass., 23 settembre 2016, n. 18704, Cass., 22 novembre 2012, n. 20667)

constatato che, nell'ipotesi di concordato in continuità, a voler dissentire, neppure i commissari sarebbero messi nella condizione di relazionare al Tribunale ai sensi dell'art. 186 *bis* ultimo comma l.f., poiché solo da una costante e puntuale informazione sui dati economici e contabili inerenti il flusso operativo della società può derivare il predetto controllo e l'eventuale segnalazione ai sensi della disposizione citata, oltre che la verifica del rispetto della soglia disposta con provvedimento generale del Tribunale per la identificazione degli atti di ordinaria amministrazione;

sottolineato come l'adempimento di tali obblighi sia di fatto “l'altra faccia della medaglia” rispetto ai poteri di iniziativa ai sensi dell'art. 173 l.f. nell'ipotesi di dolosa occultazione di informazioni utili a rappresentare la situazione economica della società

P. Q. M.

DISPONE che la GMI depositi:

a) entro giorni 10 dalla comunicazione del provvedimento e successivamente, con cadenza mensile (entro il giorno 15 del mese), un prospetto delle operazioni attive e passive compiute in ogni singolo periodo di tempo di importo unitario superiore a € 10.000,00 relative agli atti di ordinaria gestione dell'attività aziendale, nonché degli oneri finanziari maturati nel periodo in esame, relativi alla gestione finanziaria dell'impresa, con esplicita evidenza del rispetto dei limiti di spesa indicati in narrativa e della rispondenza delle operazioni alla funzione indicata dal Tribunale nello stabilire i limiti medesimi;

- b) con cadenza mensile (entro il giorno 15 del mese) una relazione finanziaria;
- c) trimestralmente (entro il giorno 15 del mese successivo alla conclusione del trimestre) una situazione economico-patrimoniale evidenziante l'EBITDA di periodo.

Si comunichi a cura della Cancelleria.

Rovigo, 24 novembre 2016

IL GIUDICE DELEGATO

IL CASO.it